

LL.

1^a TORNATA DI VENERDÌ 23 MAGGIO 1902

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE PALBERTI.

INDICE.

Disegni di legge (Approvazione):

Abolizione delle soprattasse per il passaggio dell'Appennino ecc.	Pag 1991
Spese per le Commissioni Reali ecc. (<i>Discussione</i>)	1991
DE NOBILI (<i>sotto-segretario di Stato</i>).	1992-93
RAVA	1992-93
TEDESCO	1993
Repertorio della tariffa doganale (<i>Approvazione</i>)	1993
Assistenza e vigilanza zoiiatrica (<i>Discussione</i>)	1995
BRUNIALTI	2012
CELLI (<i>relatore</i>).	2004-07-09-10
CHIMENTI	2000
CREVARO	2011
COTTAFAVI	1998
GIANTURCO	2000-08
GIOLITTI (<i>ministro</i>).	2002
	2008-09-10-12-13
MALVEZZI	1996
MATERI	1997
ROMANIN-JACUR	2001
STELLUTI-SCALA	2010

La seduta comincia alle ore 10.5

Lucifero, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente seduta antimerediana, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Abolizione delle soprattasse per il passaggio dell'Appennino sulle linee Foggia-Napoli, Termoli-Benevento-Napoli e Aquila-Terni.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Abolizione delle soprattasse per il passaggio dell'Appennino sulle linee Foggia-Napoli, Termoli-Benevento-Napoli e Aquila-Terni.

Si dia lettura del disegno di legge.

Lucifero, segretario, legge: (*Vedi Stampato n. 111-A*).

Presidente. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Se nessuno chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale e passeremo alla discussione degli articoli.

Sono approvati senza discussione i seguenti articoli:

Art. 1.

Sono abolite a datare dal 1° luglio 1902 le soprattasse per il passaggio dell'Appennino sulle linee Foggia-Napoli, Termoli-Benevento-Napoli per Campobasso ed Aquila-Terni della Rete Adriatica stabilite, in base all'articolo 19 del Contratto di esercizio approvato con la legge del 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3^a), nel capo XVI delle tariffe per la Rete suddetta.

Art. 2.

A titolo di compenso per l'abolizione delle soprattasse di cui all'articolo precedente, lo Stato accrediterà al conto dei prodotti della Rete principale Adriatica, dal 1° luglio p. v. e fino a tutto il 30 giugno 1905, l'annua somma à forfait di lire 340,000 (lire trecentoquarantamila).

Art. 3.

Le somme da accreditarsi al conto prodotti della Rete principale Adriatica come dal precedente articolo, saranno iscritte fra i prodotti dell'esercizio soggetti all'imposta erariale del 3 per cento, ripartibili con lo Stato ai termini dell'articolo 25 del Contratto d'esercizio.

La compensazione di cui al precedente articolo sarà fatta alla fine di ogni esercizio finanziario.

Presidente. Procederemo nella seduta pomeridiana alla votazione segreta su questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Stanziamento di fondi occorrenti per far fronte alle spese delle Commissioni Reali rispettivamente istituite coi Decreti 11 novembre 1898, n. 459, ed 8 aprile 1900, n. 457.

Presidente. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione dei Decreti Reali coi quali venne modificato il repertorio della tariffa

doganale del 17 novembre 1887 e del Decreto Reale del 9 dicembre 1900, n. 400, col quale fu approvato un nuovo testo unico del repertorio medesimo colle relative disposizioni preliminari e di quello del 16 luglio 1901, n. 62, col quale il nuovo repertorio fu modificato. »

Onorevole sotto-segretario di Stato per il tesoro, sostiene Lei la discussione di questo disegno di legge?

De Nobili, *sotto-segretario di Stato per il tesoro*. Io sostengo la discussione per le leggi presentate dal ministro del tesoro, ma per altre leggi non ho alcun incarico.

Presidente. E il relatore c'è?

(*Non è presente*).

E allora, non essendo presente nè il relatore della Commissione, nè il ministro che ha presentato questo disegno di legge, sarà meglio sospenderne per ora la discussione, salvo a riprenderla fra poco, se sarà possibile. E così passeremo alla discussione del n. 3 dell'ordine del giorno: « Assegnazione di un termine perentorio per la presentazione di obbligazioni del Prestito Bevilacqua La Masa al cambio, al rimborso, al premio. »

Onorevole De Nobili, per questo disegno di legge sostiene Lei la discussione?

De Nobili, *sotto-segretario di Stato per il tesoro*. La sostengo, ma faccio notare che non sono presenti nè il relatore, nè alcun altro della Commissione. (*Commenti*).

Presidente. E allora passiamo al n. 4 dell'ordine del giorno: « Stanziamento di fondi occorrenti per far fronte alle spese delle Commissioni Reali rispettivamente istituite coi Decreti 11 novembre 1898, n. 459, ed 8 aprile 1900, n. 137. »

Si dia lettura del disegno di legge.

Lucifero, *segretario, legge*: (*Vedi Documento n. 48-A*).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Rava. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Rava. Con questo disegno di legge si chiede l'autorizzazione per una spesa straordinaria di lire 220 mila, pare, per le due Commissioni che studiano il grave problema ferroviario, l'una cioè che studia l'ordinamento e l'esercizio delle strade ferrate, l'altra che indaga le valutazioni ed i riparti dei gravissimi disavanzi latenti degli istituti di previdenza per i ferrovieri.

Ora queste due Commissioni studiano da quattro anni, e, lo riconosco, studiano

alacramente, perchè ora è cessato il periodo di tutte quelle dimissioni e di quelle rinnovazioni di membri che ha durato parecchio tempo. Ma nella stretta in cui ora ci troviamo, relativamente alla scadenza delle Convenzioni, e con la presentazione quasi giornaliera di disegni di legge in materia ferroviaria (come quello che è stato approvato pochi momenti or sono, per i valichi appenninici o quello di pochi giorni sono, sulle obbligazioni ferroviarie) progetti tutti che tolgono o annullano patti speciali delle Convenzioni ferroviarie, o perchè si sono riconosciuti cattivi, o impacciavano il Governo, o danneggiavano qualche nobile regione d'Italia, io credo utile fare viva raccomandazione al Governo, e per esso all'onorevole sotto-segretario di Stato, perchè almeno venga sollecitata la presentazione di qualche parte degli studi che le Commissioni hanno fatti, e che debbono essere pronti.

In quattro anni di lavoro assiduo è certo che, per alcune parti del problema ferroviario, gli studi debbono essere compiuti. Il Governo non ha infatti voluta una Commissione d'inchiesta sulle Convenzioni del 1885, perchè, si è detto, la proposta era troppo tardiva; è dunque necessario concludere, raccogliere le vele, e far sì che qualche parte degli studi fatti venga presentata in tempo; senza di che noi arriveremo alla scadenza delle Convenzioni privi di quelle notizie di fatto, di quei fatti e confronti, e di quelle savie proposte, le quali ci sono assolutamente necessarie per poter decidere sulle sorti di un patrimonio dello Stato che costa quattro miliardi.

Io approvo la spesa che si richiede con questo disegno di legge, ma desidero che intervenga un voto solenne della Camera, col quale si solleciti la presentazione di questi importanti studi, perchè, pur riconoscendo che da quattro anni queste Commissioni composte anche di egregi colleghi, studiano e alacramente lavorano, tuttavia non si sa ancora che cosa abbiano concluso. (*Denegazioni — Commenti*).

De Nobili, *sotto-segretario di Stato per il tesoro*. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

De Nobili, *sotto-segretario di Stato per il tesoro*. Le sollecitazioni che l'onorevole Rava desidera sono state fatte ripetutamente ed il Governo ha avuta l'assicurazione che fra breve le Commissioni presenteranno il risultato dei loro studi, cosicchè noi confi-

diamo che per la fine dell'anno corrente questo risultato potrà essere conosciuto.

Tedesco, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Tedesco, relatore. In aggiunta a ciò che ha dichiarato l'onorevole sotto-segretario di Stato posso assicurare la Camera e l'onorevole Rava che la Commissione presieduta dall'onorevole Saporito lavora alacremente, come lo stesso onorevole Rava ha riconosciuto, e si trova ad avere già presentate delle relazioni preliminari parziali sulle questioni che riguardano l'esercizio privato; una fu presentata nel luglio 1901 e l'altra è stata presentata recentemente; perciò mi associo anche a nome della Commissione, alle raccomandazioni fatte, perchè il problema sia studiato e studiato in tempo; ma mi permetto di dare queste notizie perchè esse corrispondono in parte ai desiderî dell'amico onorevole Rava.

Rava. Ringrazio.

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

(La discussione generale è chiusa).

Passeremo ora alla discussione degli articoli.

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 220,000 per l'adempimento del mandato rispettivamente affidato alle Commissioni Reali istituite coi Decreti 11 novembre 1898, n. 459 ed 8 aprile 1900, n. 137, l'una per studi e proposte intorno all'ordinamento delle Strade ferrate e l'altra per le valutazioni ed i riparti dei disavanzi degli Istituti di previdenza ferroviari.

(È approvato).

Art. 2.

La spesa di cui nel precedente articolo sarà iscritta per lire 60,000 al capitolo n. 97 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, in rimborso di altrettante anticipate sul capitolo medesimo per le spese autorizzate con l'articolo 1; per lire 40,000 in uno speciale capitolo n. 294 bis della parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici con la denominazione « Spese per la Commissione Reale istituita con Decreto 11 novembre 1898, n. 459, per studi e proposte sull'ordinamento delle Strade ferrate »; e per le restanti lire 220,000 ad un altro speciale capitolo n. 294 ter con la denomi-

nazione « Spese per la Commissione Reale istituita con Decreto 8 aprile 1900, n. 137, in dipendenza della legge 29 marzo 1900, n. 101 per le valutazioni ed il riparto dei disavanzi degli Istituti di previdenza ferroviari.

(È approvato).

De Nobili, sotto-segretario di Stato per il tesoro. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

De Nobili, sotto-segretario di Stato per il tesoro. Nella redazione di questo articolo è incorso un errore materiale. Là dove dice: « per le restanti lire 220,000 » deve dirsi invece: « per le restanti lire 120,000 »; propongo quindi che l'articolo sia corretto in questo senso.

Presidente. Come la Camera ha udito, l'onorevole sotto-segretario di Stato propone che la cifra di 220,000 lire sia corretta in lire 120,000, essendo incorso un errore materiale.

Se non vi sono osservazioni, pongo a partito l'articolo secondo così modificato.

(È approvato).

Art. 3.

La spesa complessiva di lire 120,000, di cui all'articolo 1 della presente legge, sarà compensata da corrispondente diminuzione al capitolo n. 311 di detto bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici, salvo, ove occorra, a reintegrare il capitolo stesso negli stati di previsione successivi con la legge del bilancio dell'esercizio in cui se ne manifestasse il bisogno.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Approvazione del disegno di legge sul repertorio della tariffa doganale.

Presidente. Essendo giunto il ministro delle finanze, metterò in discussione il disegno di legge n. 61, che era rimasto sospeso, e prego qualcuno della Commissione a fare le veci del relatore.

(L'onorevole Orlando si reca al banco della Commissione).

Essendo presente l'onorevole Orlando, segretario della Commissione, si procederà alla discussione del disegno di legge.

Onorevole ministro, consente che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione?

Carcano, ministro delle finanze. Acconsento.

Presidente. Prego l'onorevole segretario di darne lettura.

Lucifero, segretario, legge: (Vedi *Stampato* n. 61-A).

Presidente. La discussione generale è aperta. (Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare, si passa alla discussione degli articoli.

Sono approvati senza discussione gli articoli e la tabella seguenti:

Art. 1.

Sono convalidati i Regi Decreti del 31 maggio 1890, n. 6883, del 4 febbraio 1892, n. 32, del 26 aprile 1893, n. 208, del 7 gennaio 1894, n. 3, del 4 febbraio 1897, n. 60, del 13 novembre 1898, n. 476 e del 29 dicembre 1898 n. 527, coi quali furono apportate modificazioni al repertorio della tariffa generale dei dazi doganali approvato col Regio Decreto del 17 novembre 1887, n. 5084 e convalidato con la legge del 29 agosto 1889 n. 6363.

Art. 2.

Sono convertiti in legge il Regio Decreto del 9 dicembre 1900, n. 400, col quale fu approvato al repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali, con le relative disposizioni preliminari e il Regio Decreto del 16 luglio 1901, n. 62, col quale il nuovo repertorio fu modificato.

Art. 3.

Sono soppresse dalla tariffa generale dei dazi doganali le note ai nn. 8, 30, 190, 191 c), 194 a), 210, 215, 287 b) e 320 a).

Art. 4.

È data facoltà al Governo del Re di modificare il repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali e le relative disposizioni preliminari, con Decreti Reali da presentare al Parlamento, per la conversione in legge, nel mese successivo a quello della rispettiva loro pubblicazione.

Art. 5.

Nella categoria XVI della tariffa generale dei dazi doganali è aggiunta la voce seguente:

352 bis. — Reticelle per incandescenza a gas, preparate con sali di metalli rari, anche bruciate e collodiate: *Mille*, lire 50.

A partire dal giorno dell'applicazione della presente legge, il repertorio della tariffa doganale approvato col Regio Decreto del 9 dicembre 1900 resta modificato, in quanto riguarda la classificazione delle reticelle per l'incandescenza a gas, nel modo indicato dalla annessa tabella, che forma parte integrante di questa legge.

Tabella

Voci da modificare.

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	
	Categor.	Numero e lettera
Reticelle per becchi a gas e per lampade a petrolio o a spirito, sistema Auer e simili:		
<i>a</i>) preparate con sali di zirconio, di torio, di cerio o di altri metalli rari, sia soli, sia mescolati	Mercerie fini.	XVI 352 <i>b</i>
<i>b</i>) non preparate	Mercerie comuni.	XVI 352 <i>a</i>
Soluzioni di nitrato d'argento. Come	Nitrato d'argento.	III 40 <i>a</i>

Voci modificate.

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	
	Categor.	Numero e lettera
Reticelle per becchi a gas, e per lampade a petrolio o a spirito, sistema Auer e simili:		
<i>a</i>) preparate con sali di zirconio, di torio, di cerio e di altri metalli rari, sia soli, sia mescolati, anche bruciate e collodiate	Reticelle per incandescenza a gas, ecc.	XVI 352 <i>bis</i>
<i>b</i>) non preparate (<i>V. Maglie, secondo la qualità</i>).		
Soluzioni acquose di nitrato d'argento, o di sali a questo assimilati. <i>Come il nitrato d'argento, in ragione della quantità di questo sale o di altri sali ad esso assimilati, che realmente contengono.</i>		

Art. 6.

Le disposizioni dell'articolo 7 della legge del 25 marzo 1900, n. 100, sono applicabili ai *vermouths* esteri di ogni specie.

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge sull'assistenza e vigilanza zootattica.

Presidente. Onorevole ministro delle finanze, verrebbe ora in discussione il disegno di legge per modificazione di alcuni

articoli della legge 22 dicembre 1888, numero 5849, relativi all'assistenza e vigilanza zootattica. Questo disegno di legge è stato presentato dall'onorevole ministro dell'interno, il quale sarà qui tra poco; avrebbe Ella difficoltà, per guadagnare tempo, di sostenere la discussione di questo disegno di legge fino a che arriverà l'onorevole ministro dell'interno?

Carcano, ministro delle finanze. Nessuna difficoltà.

Presidente. Acconsente che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione, insieme con l'unita tabella?

Carcano, ministro delle finanze. Acconsento.

Presidente. Prego l'onorevole segretario di dare lettura del disegno di legge.

Lucifero, segretario, legge: (Vedi Stampato numero 2-A).

Presidente. È aperta la discussione generale e il primo iscritto è l'onorevole Malvezzi il quale ha facoltà di parlare.

Malvezzi. Allo scopo di fare poche considerazioni mi sono iscritto per parlare nella discussione generale di questo disegno di legge, che mi affretto a dire lodevole. Penso che il ministro abbia fatto assai bene a proporre, invece di una nuova legge generale organica in questa materia, alcune disposizioni che coordinino, modifichino e unifichino quelle già vigenti. Se non che io avrei bramato che nella chiara relazione che precede questo disegno di legge, non che in quella non meno diffusa, redatta dal nostro competentissimo collega Celli, si fosse altamente stigmatizzata la malafede che regna purtroppo in Italia nelle contrattazioni del bestiame, come in genere nel commercio agrario.

È una grave piaga del nostro paese; ed in questa parte l'educazione nazionale, non dico bisogna sia migliorata, ma sia fatta e rifatta daccapo. Io non annoierò certamente la Camera ricordando fatti d'insigne mala fede che hanno turbato grandemente il commercio agrario in Italia, portando danni incalcolabili. Ricordo, per esempio, che alcuni anni or sono vi fu una grande deficienza di foraggi in Francia ed altri luoghi. Or bene che si fece in Italia? Si spedivano all'estero dei foraggi ben compressi con entro dei sassi. Arrivata questa merce in Francia naturalmente quei compratori pensavano che mai più in nessun caso, per provvedersi di foraggi, si sarebbero rivolti all'Italia, dove si commettevano simili truffe.

Così, per altro esempio, il commercio dei semi oleosi, che era tanto prospero in Italia, è stato rovinato dalla mala fede e dalle truffe di coloro che nelle spedizioni mescolavano del terriccio giallognolo a questi semi oleosi, con danno immenso di questa utilissima tra le produzioni agrarie di alcune nostre plaghe. E così pure queste truffe, questi inganni si verificano continuamente nel commercio del bestiame.

Ecco perchè io avrei amato che il ministro ed il relatore avessero detto una parola in questo senso, perchè non varranno le disposizioni di legge ad aiutare il commercio del bestiame, se persisterà il pessimo sistema di parecchi nostri

esportatori di voler speculare sull'inganno, profittando talvolta, ma perdendo e facendo perdere agli onesti grandi somme in seguito. Io pertanto raccomando al Governo, e credo aver consenziente la Commissione, di estendere più che potrà e in ogni miglior modo, l'efficacia di questa legge, che io ritengo provvida.

E per ciò io mi permetto di fare una osservazione. In alcune Provincie dunque voi non ammettete che funzioni un veterinario provinciale, e ciò per varie ragioni. Prima di tutto affermate che non vi è in esse abbastanza bestiame, poi venite dicendo che vi manca il personale, ed usate (consentitemi questa osservazione) una espressione molto vaga e molto incerta nel vostro disegno di legge.

Per esempio dite « Nelle Provincie nelle quali ha notevole importanza il servizio veterinario. » Ora questa espressione *notevole* od altre simili io non le amo nelle leggi, le quali dovrebbero usare sempre espressioni molto chiare e precise. Noi non siamo oggi in grado di sapere che cosa voglia dire *notevole* giacchè ci manca una tabella, un prospetto, in cui sieno classificate le Provincie, e noi non sappiamo oggi quali di esse dovranno avere questi funzionari e quali ne saranno per adesso prive.

Dite che vi manca il personale; ma io credo che il personale verrà, quando si saprà che le Provincie debbono tutte per legge richiedere questi veterinari. Ed anzi molti giovani che ora si avviano per la carriera medica, dove sono troppi appunto i laureati, si avvieranno per la carriera della veterinaria, che, consentitemi, è altrettanto proficua di quella della medicina. (*Bene!*)

Io desidererei ancora che si facesse il possibile perchè i Comuni si costituissero in consorzio; la spesa che dovrebbero fare i municipi è relativamente tenue, ed io credo che i Comuni costituiti in consorzio potrebbero sostenerla benissimo.

Cesso dal parlare, perchè, come ho detto, consento pienamente nelle disposizioni del disegno di legge, ed approvo anche la tariffa per l'esportazione; la quale anzi io avrei amata anche più elevata, se essa darà i mezzi perchè questo servizio importantissimo e reclamatissimo si possa attuare meglio.

La Commissione fa alcune piccole modificazioni circa i cavalli di lusso, che essa non distingue dai cavalli ordinari; ma è un particolare sul quale non mi fermo; e concludo confidando che la Camera vorrà ap-

provare il disegno di legge, e raccomandando all'onorevole ministro dell'interno di volere con opportuna disposizione del regolamento cercare di estendere il più possibile in tutte le Provincie italiane il servizio veterinario, affinché la legge che stiamo per votare abbia poi piena ed intera la sua efficacia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Materi.

Materi. Le mie considerazioni saranno ancora più brevi di quelle del collega Malvezzi.

Io ritengo che questo disegno di legge non possa non avere l'approvazione della Camera, e mi felicito che si sia trovato modo di soddisfare con esso un grande interesse nazionale.

Ho poi trovato opportuno che la Camera abbia presenti i dati intorno al valore dell'esportazione dei vini ed intorno al valore dell'esportazione degli animali, perchè noi ci affatichiamo tanto intorno alla questione vinicola e diamo poco peso alla polizia sanitaria del bestiame.

Detto questo, credo di aver detto abbastanza perchè ciascuno di noi sia persuaso che il presente disegno di legge soddisfa completamente e nella maniera più pratica ad una esigenza igienica ed economica di primissimo ordine, riconosciuta da tutti e che viene poi sanzionata e confermata dalla prova dei fatti.

Se non che io avrei da fare alcune modeste raccomandazioni. Ma prima non vorrei dimenticare un debito dell'animo mio verso l'onorevole Celli che, nella relazione di questo disegno di legge, ha ricordato perfettamente tutte le osservazioni che furono espresse in questa Camera quando si discusse l'ultima volta quel ponderoso progetto che veniva dal Ministero di agricoltura; e soprattutto ha ricordato la nostra raccomandazione di tener conto della differenza che esiste nelle condizioni da Provincia a Provincia, da regione a regione, soprattutto per quello che è l'allevamento del bestiame in alcuni paesi, e del come questo allevamento è fatto in altre Provincie del Regno d'Italia.

Le mie raccomandazioni si riferiscono al fatto del contributo che per metà è a carico delle Provincie. Non mi pare giusto che le Provincie debbano sostenere per metà le spese della condotta veterinaria provinciale; ma soprattutto non mi par giusto che debbano sostenere quella spesa che si può presumere, ma che non si può saper mai quale effettivamente potrebbe essere, del-

l'indennizzo che si accorda ai proprietari in caso di epizoozia. Io comprendo che lo Stato sia obbligato a fare questa spesa, perchè ne ha il corrispettivo, giacchè esso incassa una gran parte di tutte quelle tasse che vengono pagate sia per la esportazione come per la importazione del bestiame, ma le Provincie di questo fondo non toccano nulla, non sanno nulla, e verrebbero ad avere un aggravio che potrebbe essere un giorno o l'altro abbastanza sensibile.

L'altra mia raccomandazione concerne l'estensione di un beneficio che si è fatto al bestiame che si esporta dall'Italia per ragioni di alpeggio e di svernatura.

Se si è voluta accordare l'esenzione al bestiame di ogni tassa di uscita o di entrata per questo bestiame, domando io perchè non si dispensi il bestiame che da un Comune passa all'altro Comune! E spiego meglio la cosa.

Oggi si pratica così nei comunelli delle provincie del Mezzogiorno: quando il bestiame passa da un Comune all'altro, si devono pagare i diritti della visita sanitaria del Comune pel quale questo bestiame transita. Ora se noi abbiamo voluto circondarci di tutte le cautele possibili e immaginabili affinché non abbiano a diffondersi certi morbi, certe malattie contagiose, basta il decreto prefettizio che dichiara un Comune infetto agli effetti di una qualunque malattia infettiva del bestiame, perchè si possa dispensare il proprietario di questo bestiame dal pagamento di questo diritto che è corrisposto unicamente pro-forma al veterinario del Comune per il quale questo bestiame transita.

Aggiungo un'altra raccomandazione all'onorevole ministro dell'interno. Quest'anno si è avuta una grave sciagura nel Mezzogiorno.

Nel Mezzogiorno non si conosceva ancora una malattia che va col nome di peste suina: alcuni la chiamano con il nome inglese di *hog cholera*; e questa forma nuova di malattia, che si è manifestata da un anno circa in qua, ha prodotto una gravissima sciagura, poichè in alcune Provincie ha distrutto una grandissima parte, ed in altre assolutamente tutto il bestiame suino, cioè un valore grandissimo. Si è cercato il rimedio; non si conosceva che un solo vaccino, quello del professor Perroncito, vaccino però che ha la virtù, questo è quello che sapevamo, solamente preservativa ma non curativa.

Quindi coloro che avevano già subito il disastro non potevano pensare ad inoculare quel vaccino, e ricercarono se non ne esistesse qualche altro capace di preservare gli animali. Si seppe allora da qualche pubblicazione scientifica che un tale vaccino esisteva ed aveva fatto buona prova in Germania, in Inghilterra e soprattutto nelle due Americhe e ne fu fatta richiesta. Quando però si ebbe notizia precisa del laboratorio tedesco dove questo vaccino si confeziona era troppo tardi. Io vorrei pregare l'onorevole ministro dell'interno di dare diffusione fra gli allevatori alla conoscenza di questo vaccino e della sua efficacia, disponendone altresì qualche esperimento. Quando a tal'uopo furono di recente fatte in questo senso istanze al Ministero, fu risposto che esso non aveva i fondi per provvedere quel vaccino e per fare gli esperimenti; ora è certo che senza prove di fatto difficilmente potrà giudicarsi della reale efficacia del rimedio. Io quindi rivolgo viva preghiera all'onorevole ministro perchè, con i mezzi di cui il bilancio dispone, trovi modo di affrontare questa spesa la quale, d'altronde, limitata a semplici esperimenti, non potrà rappresentare un onere troppo grave. Io spero che tanto l'onorevole ministro quanto l'onorevole Commissione vorranno tener conto di queste mie modeste osservazioni.

Gianturco. Domando di parlare.

Presidente. Ha prima facoltà di parlare l'onorevole Cottafavi.

Cottafavi. Io approvo le disposizioni di questo disegno di legge perchè tutto ciò che garantisce l'incolumità del bestiame e serve perciò all'incremento dell'agricoltura, deve avere l'approvazione di coloro che si interessano delle fonti di ricchezza del paese. Debbo però fare alcune brevissime osservazioni.

L'istituzione dell'ufficio del veterinario provinciale e del veterinario comunale dovrebbe essere, a parer mio, una funzione parallela a quella dei medici comunali e provinciali, poichè la differenza consiste solo nei soggetti diversi a cui si applicano le loro cure.

Ora io vorrei che a proposito del servizio dei veterinari provinciali non si verificassero gli inconvenienti che attualmente si verificano in quello dei medici provinciali.

Accade spessissimo che i medici provinciali non risiedono di continuo nella Provincia alla quale sono addetti. Sarebbe quindi bene determinare fin d'ora che il veterinario provinciale avesse l'obbligo di

risiedere ininterrottamente nella sua circoscrizione per modo da evitare ciò che accade ora per il medico provinciale che spesso si deve cercare in un'altra Provincia. Si deve inoltre impedire che uno stesso veterinario provinciale possa abbinare il servizio di due Provincie.

Molte volte ci sono grandi differenze di metodo nella coltivazione e nello allevamento, grandi differenze di ambiente fra Provincia e Provincia, cosicchè chi ha la competenza per una non può non averla se non dopo un certo tempo per l'altra.

Anzi a questo proposito io raccomanderei vivamente che nella legge o nel regolamento, pur lasciando la massima libertà all'autorità superiore, fosse stabilito che i traslochi non avessero ad essere troppo frequenti, poichè certi metodi per preservare il bestiame dalle malattie si risentono molto delle condizioni speciali del luogo, del modo di alimentazione e via dicendo. Non è possibile acquistare in breve tempo quelle cognizioni che derivano anche dalla lunga pratica dei luoghi.

Ecco perchè sarebbe bene che per lo meno il medico ed il veterinario provinciale, salvo casi eccezionali di demerito od altro, dovessero restare nella Provincia in cui sono addetti non meno di un triennio.

Mi associo poi alle osservazioni del collega Malvezzi per quanto ha riferimento al modo con cui è indicato l'obbligo dei Comuni di stipendiare un veterinario. Si designa il Comune dove vi è una quantità di bestiame notevole. In questa parte la frase è un pochino troppo larga, troppo vaga; sarebbe quindi molto meglio che un regolamento, sulla base della statistica che può fornire il Ministero di agricoltura e commercio servendosi anche dei ruoli della tassa comunale di bestiami, venisse a determinare quali siano i Comuni principali, i Comuni agrari che possono essere obbligati a stipendiare un veterinario.

Vi sono, per esempio, in talune Provincie Comuni vastissimi i quali non hanno che minuscole quantità di bestiame, come vi sono Comuni che si trovano al piano, ove sono pascoli ubertosi e piani irrigui, che hanno relativamente molta quantità di bestiame. Ora non è possibile applicare tanto agli uni come agli altri la medesima regola, e credo che se si partisse dal concetto che determinasse il modo di accertare la quantità e l'importanza del bestiame, sarebbe molto meglio che usare una frase così vaga la quale può far dipendere l'istituzione o meno del veterinariato comunale dall'apprezzamento

che si faccia della quantità del bestiame, apprezzamento personale e non in base al criterio esatto della legge.

Io vorrei pure, in ordine alla circolazione del bestiame, che, quando vi ha sospetto di malattia, fosse ben determinato (posto che la legge, che è molto opportuna, ripeto, regola così bene tanti altri rapporti) e un po' meglio stabilito ciò che si riferisce al diritto che ha il cittadino o per meglio dire l'agricoltore nel caso attuale, di condurre il proprio bestiame al mercato.

Io non comprendo, per esempio, perchè Comuni completamente immuni da afta epizootica, tanto per nominare una malattia assai nota, non possano condurre il loro bestiame in altri Comuni, quando un Comune che tiene il mercato o che abbia la fiera, abbia messo fuori un bando in base al quale non può presentarsi altro che il bestiame che è munito del certificato d'incolumità rilasciato dai veterinari!

Accade questo, onorevole ministro: che molte volte nel Comune di dove si conduce il bestiame al mercato, non ostante che il bando sia uscito, non se ne abbia alcuna conoscenza; e ciò perchè nei Comuni dai quali il bestiame parte, siccome non vi è alcun caso di malattia contagiosa, si presuppone la libera circolazione del bestiame stesso.

È avvenuto invece che in Comuni limitrofi, appunto per la ignoranza di coloro che in buona fede ritenevano che, non essendoci malattia, potessero condurre ove volevano il loro bestiame, una quantità di poveri agricoltori sieno caduti in multe od ammende gravissime, superiori dalle 200 alle 500 lire, talvolta anche i magistrati hanno spinto la loro severità al punto da comminare i 15 o i 20 giorni di detenzione. In questi casi, naturalmente, entra in campo quella che è la più bella prerogativa della Corona, la grazia sovrana. Questi contadini finiscono poi col cavarsela con 4 o 5 lire di ammenda a cui si riduce la multa che era stata loro comminata.

Ma noi non possiamo uscire da questo dilemma: o queste multe si applicano con serietà ed hanno per iscopo di preservare il bestiame dal contagio ed allora naturalmente, meno casi eccezionali, devono avere tutta la loro forza e devono essere una sanzione della legge; o si applicano così alla leggera, come nei casi che io ho avuto l'onore di citare alla Camera, ed allora, mi domando: perchè comminare delle pene eccessive e esporre dei cittadini a dei processi, a delle spese, a delle noie, quando poi con un tratto

di penna la condanna che è stata loro inflitta viene ad essere annullata? Vorrei che fosse disciplinata questa materia, anche perchè nuoce molto allo scambio degli animali nei mercati.

Pochi giorni or sono, ad esempio, è accaduto che una quantità di bestiame di un Comune immune da ogni caso di afta epizootica si è recato in un altro Comune; ma quando giungeva alle porte della città, siccome si trattava di un paese cinto da mura, trovava le guardie comunali che ad ogni contadino domandavano il certificato di sanità del bestiame che conduceva. I contadini che venivano da un Comune immune naturalmente ne erano privi ed ignoravano che fosse stato il giorno prima bandita una disposizione di questo genere nel Comune dove si recavano. In allora le guardie fecero senz'altro indietreggiare quei poveri agricoltori che tornarono alle loro case, mortificati, dolenti d'aver perduto la giornata. Ma la cosa non finì qui. Citati davanti al pretore furono condannati a 250 lire di multa e 15 giorni di prigione, mentre non sono riusciti neppure a condurre il bestiame nel mercato, mentre sono tornati indietro immediatamente senza nemmeno protestare! Sono cose queste che naturalmente accadono all'infuori delle istruzioni superiori ed all'infuori del potere esecutivo, ed io sono il primo a riconoscerlo: ma il doloroso è di non trovare chi ne abbia la responsabilità in causa di leggi mal fatte, come è doloroso che queste cose possano accadere. So che naturalmente quelle medesime autorità che hanno dovuto sancire la condanna già si interessano per renderla nulla; ma pensiamo quale substrato, diciamolo pure, di rancore, di malcontenti, di diffidenze e spesso anche di lotte anche di campanile si viene sollevando fra Comune e Comune quando si verificano di queste cose. Credo che nella legge, o, se si vuole, nel regolamento si potranno includere disposizioni di questo genere che chiariscano la questione delle penalità per aver condotto in luoghi pubblici, fiere, mercati od altro, bestiame od altro senza certificato. Le penalità non debbono essere applicabili a coloro che vengono da Comuni immuni completamente da ogni malattia contagiosa. Perchè se poi bastasse il capriccio di un sindaco per obbligare gli altri Comuni finitimi od anche non contermini a dover munire di certificato tutto il bestiame che mandano in quel mercato, e non si notificasse in tempo utile ai sindaci dei Comuni stessi, allora il vecchio adagio *ne*

mini licet ignorare jus diventa un agguato. Desidererei dunque che fosse ben definita la cosa.

Vi sono poi altre cose che il regolamento potrà comprendere come quella relativa al pagamento dei diritti per i certificati.

Bisogna bene avere molto riguardo a questo punto; perchè quando una malattia è contagiosa, il lavoro portato da questi certificati al veterinario è assai gravoso dovendo esso estenderne ad ogni piè sospinto, perchè tutti debbono naturalmente munirsi per condurre il loro bestiame ai mercati, alle fiere, al mattatoio. Un compenso pertanto è dovuto al veterinario anche per evitare che se i Comuni facessero proprio il diritto spettante pel certificato al veterinario e questi dovesse andare in tutte le case a firmare certificati, costui non finisse per dichiarare che non c'è alcuna malattia anche se realmente essa esiste. Occorre un compenso, si intende, equo e conforme alla prestazione d'opera conciliando l'interesse dell'agricoltore con la retribuzione pel sanitario.

Io ho parlato così all'improvviso e non mi permetto di suggerire il rimedio conveniente; ma la Commissione che ha studiato a fondo la cosa, e l'onorevole ministro che ha proposto la legge troveranno, io credo, nella loro competenza quelle disposizioni che valgano a far sì che da una parte lasciando l'introito del certificato al Comune non sia il veterinario negligente e non curante nell'accertare se vi sono malattie contagiose, e dall'altro far sì che non venga troppo generalizzato il sistema di provvedere tutti di certificato anche in Comuni dove non ci sono malattie contagiose, arrecando indirettamente un nuovo aggravio all'agricoltura, dalla quale tanto si ripromette e spera la prosperità avvenire del nostro Paese! (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianturco.

Gianturco. Poche parole per associarmi alle raccomandazioni fatte dall'onorevole Materi.

In occasione della grave malattia che ha colpito recentemente i suini, i proprietari si sono trovati in una condizione veramente difficile; molti, è vero, sono i rimedi che sono stati proposti per simili malattie, ma non è possibile che gli esperimenti necessari per determinare l'efficacia curativa di tali rimedi sieno fatti dai proprietari, perchè non solo ad essi mancano i mezzi economici, ma mancano i

mezzi tecnici per farlo. E nemmeno provvede la libera scienza, perchè tutti coloro che conoscono le condizioni in cui si trovano i nostri laboratori e la miseria delle loro dotazioni, comprenderanno benissimo che attendere dalla libera scienza gli esperimenti necessari per determinare il valore curativo di questi rimedi, è proprio assurdo e impossibile.

Intanto il danno è gravissimo per questo, che è pure un cospite notevolissimo della ricchezza nazionale. Quindi non domando che si faccia un esperimento di medicina di Stato: questa è una parola vuota di senso a proposito del tema che stiamo discutendo. Non si tratta di medicina di Stato, si tratta di adempiere la funzione integratrice dello Stato; quando i privati non siano in condizione di provvedere, occorre che i laboratori istituiti per legge facciano gli esperimenti necessari, ed informino i proprietari, perchè essi sappiano a che cosa attenersi in queste questioni tanto difficili. Mi pare così modesto il desiderio dell'onorevole Materi e mio, che mi auguro l'onorevole ministro vorrà accoglierlo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimienti.

Chimienti. Ho chiesto di parlare per esporre alcune osservazioni che farò con l'ordine degli articoli a cui si riferiscono.

La prima riguarda l'articolo 1^o, cioè modificazioni all'articolo 18, dove dice che un veterinario provinciale sarà nominato nelle Province nelle quali hanno importanza notevole l'allevamento e il commercio del bestiame.

Avrei creduto veramente che la relazione avesse indicato quali sono queste Province, e che il progetto si fosse fondato sull'esame tecnico già fatto dai competenti. Sarebbe stato bene che ciò fosse stato fatto.

Dovendosi aggravare lo Stato di nuove spese, è bene che il Parlamento sappia dove queste spese saranno fatte e dove il servizio sarà istituito. Le parole « importanza notevole » sono, per verità, troppo vaghe.

La seconda osservazione sullo stesso articolo riguarda la dipendenza, e naturalmente dipendenza gerarchica, in cui il veterinario provinciale è messo verso il medico provinciale.

Non dirò all'onorevole Celli quello che gli diranno tutti i veterinari e che hanno detto già a me, cioè che egli, nella sua qualità di medico, non ha per i veterinari

quell'attaccamento che pure meritano quei professionisti.

Celli, relatore. Non è vero.

Chimienti. Non glielo dirò, perchè non sarebbe giusto: però richiamo l'attenzione sua e del ministro sull'inconveniente di far dipendere il servizio veterinario non solo dal prefetto, che ha la veste legittima come rappresentante del ministro, ma anche dal medico provinciale. Le difficoltà potranno nascere dal conflitto di attribuzioni nell'indirizzo di un servizio, alla cui importanza tiene tanto l'onorevole Celli, quando si tratterà, poniamo, della esecuzione di un provvedimento urgente, il quale potrà essere modificato dal medico provinciale come superiore gerarchico del veterinario.

L'onorevole Celli sa — ne abbiamo parlato spesso — a quali inconvenienti si presta il servizio sanitario portuale per questa posizione mal definita di attribuzioni autonome e responsabili, date al medico di porto, e di dipendenza gerarchica, per un terzo, dall'autorità politica, un terzo dal capitano di porto e per il resto dal medico provinciale. Napoli informi sulle conseguenze di questo stato di cose. Ma di ciò a suo tempo.

Per ora richiamo su questa nuova disposizione, che porta il germe di nuove incertezze e nuovi conflitti, tutta l'attenzione del ministro e dell'onorevole Celli.

La terza osservazione riguarda l'articolo 20. È detto che i Comuni potranno nominare un veterinario comunale, ed aggiunge: ai veterinari comunali sono applicate le norme dell'articolo 16 della presente legge. Queste disposizioni riguardano la stabilità dopo tre anni di prova: ora perchè in molti Comuni si trovano veterinari comunali già nominati, il servizio che hanno prestato prima varrà, o non, per far acquistare loro il titolo della capacità? Questa è la domanda che fo all'onorevole relatore e all'onorevole ministro dell'interno. Sarebbe ingiusto non dare ad essi questa stabilità in forza dell'ufficio regolarmente tenuto prima dell'applicazione della presente legge. Raccomando al ministro questa mia osservazione, in ogni caso, quando si tratterà di fare il regolamento.

Un'altra osservazione sull'articolo 21, e questa è per compiacermi sinceramente che siffatta disposizione di legge farà finire uno stato di cose che è molto pregiudizievole agli interessi commerciali, specie della mia Provincia. Mi auguro, cioè, che quando sarà

nominato il veterinario di porto potrà cessare l'efficacia di antiche ordinanze le quali emesse, per una epizoozia di 15 o 20 anni in Albania, hanno, anche prima delle note draconiane disposizioni della dogana turca, distrutto una fiorente e non disprezzabile fonte di traffici commerciali tra la Puglia e l'Albania.

Alludo al commercio dei cavalli, delle pelli e della lana.

Senonchè (noto tra parentesi) anche qui in armonia con quella tale politica italiana che facciamo nell'Adriatico e in contrasto con quei voti ed aspirazioni platoniche e letterarie che la Camera forse ascolta con maggior favore delle osservazioni concrete, le lane, le pelli ed i cavalli di Albania vengono in Puglia ma ci vengono col certificato di provenienza austriaca da Trieste o dai porti della Dalmazia. Mi auguro che la nomina del veterinario di porto che dovrà visitare caso per caso la importazione degli animali e delle pelli e lane possa riuscire di vero giovamento.

Ma su questo argomento mi propongo di intrattenere di proposito la Camera in altra occasione.

Con questo augurio e sperando che ministro e Commissione vorranno dare assicurazioni conformi alle osservazioni da me fatte, darò il mio voto a questo disegno di legge. (*Bene!*)

Romanin-Jacur. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà, onorevole Romanin-Jacur.

Romanin-Jacur. Prego l'onorevole ministro dell'interno ed anche l'amico Celli di voler tenere in molta considerazione le osservazioni dell'onorevole Chimienti, soprattutto intorno al fatto di sottoporre il veterinario provinciale alla dipendenza del medico provinciale. Siamo tutti uomini, egregi signori, e questi due impiegati che dipendono egualmente da uno stesso capo che naturalmente è, e dev'essere il prefetto, che hanno entrambi una laurea, che però esercitano funzioni diverse l'uno dall'altro perchè le funzioni del medico provinciale non possono confondersi con quelle del veterinario provinciale che per sua funzione speciale deve occuparsi della polizia del bestiame, questi due impiegati, a parer mio, proprio per quello che stabiliamo nel disegno di legge si troveranno sin dall'origine, fra loro in dissidio e ciò nuocerà al buon andamento del servizio. E aggiungo anche un'altra osservazione: molto probabilmente il vete-

rinario provinciale farà anche parte del Consiglio sanitario provinciale.

Celli, relatore. Sicuramente.

Romanin-Jacur. Ed allora io domando all'onorevole Celli: oltre alla dipendenza del prefetto volete anche mettere il veterinario alla dipendenza di un altro membro in seno al Consiglio sanitario?

Celli, relatore. Sono eguali.

Romanin-Jacur. Sta bene, ma le funzioni gerarchiche una volta stabilite sono sempre quelle che sono, e per ciò ritengo questo provvedimento non utile al buon andamento del servizio. Affidiamoci a quella concordia che deve sempre regnare tra impiegati che hanno incarichi tendenti allo stesso scopo, e sopprimiamo senz'altro dall'articolo l'inciso che pone il veterinario provinciale alla dipendenza del medico provinciale. Facilitiamo il compito ad entrambi, e creeremo minori imbarazzi anche al prefetto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Giolitti, ministro dell'interno. Ringrazio tutti gli oratori che hanno parlato in favore dell'approvazione di questo disegno di legge. La Camera ricorda che su questa materia molti altri disegni di legge sono stati presentati in passato, e la ragione per cui non giunsero in porto fu quasi sempre perchè si voleva andare al di là di ciò che in un primo esperimento è possibile di fare.

In materia interamente nuova che ora non è regolata se non in punti molto secondari, volere con una prima legge arrivare sino alle ultime conseguenze che si possono desiderare è come esporsi ad un sicuro insuccesso.

Partendo da questi concetti mi sono limitato a proporre quei provvedimenti che ritengo assolutamente urgenti e indispensabili, convinto che la legge deve dare dei poteri al Governo ed alle autorità locali per quando scoppia una epizootia, ma che il commercio del bestiame, quando non si è manifestata alcuna malattia epizootica, deve essere lasciato libero. In alcuni dei disegni di legge passati si mettevano tali ostacoli che per garantire la salute si rendeva impossibile il trasporto del bestiame da un Comune all'altro. Questi sono i concetti dai quali io sono partito per poter giungere il più rapidamente possibile ad una conclusione. La Camera comprende, e tutti gli oratori lo hanno riconosciuto, che la questione del bestiame per l'Italia ha una importanza grandissima, perchè se noi non tuteliamo efficacemente la sanità del nostro bestiame

non solo andremo incontro ai gravi danni che recano le epizootie, ma andremo anche incontro ad un arresto quasi completo del nostro commercio e delle nostre esportazioni del bestiame stesso perchè alcune nazioni a noi vicine le quali non vedono molto di buon occhio tale nostra esportazione trovano facilmente un pretesto in qualche malattia infettiva che regni in Italia per impedirlo.

Questi sono i fini ai quali ha mirato il Ministero nel proporre il disegno di legge; aggiungo che il Ministero è d'accordo in tutto con la Commissione ed accetta senz'altro le modificazioni dalla medesima proposte.

E vengo ora a rispondere brevemente ad alcune delle osservazioni che gli oratori hanno fatto. Tre di coloro che hanno parlato, l'onorevole Malvezzi, l'onorevole Cottafavi e l'onorevole Chimienti hanno osservato essere molto elastica la locuzione della legge quando dice che questo servizio si organizza nelle Province nelle quali hanno importanza notevole l'allevamento e il commercio del bestiame: che dove la quantità del bestiame e la estensione della Provincia lo richiedano il Prefetto può incaricare altri veterinari a coadiuvare il veterinario provinciale: che alcune disposizioni si riferiscono ai Comuni nei quali esistono notevoli quantità di bestiame.

Essi hanno osservato che queste frasi sono un poco elastiche, ed a ragione: ma io mi sono trovato nella impossibilità di adoperarne di più precise perchè noi non abbiamo statistiche dalle quali risulti il valore e la quantità del bestiame; dunque non avendo che degli studi, direi quasi, teorici sui quali non si possono fondare con sicurezza delle disposizioni di legge, ho dovuto adoperare frasi che lasciassero alla discrezione del Governo o anche a disposizioni regolamentari, che potranno venire via via modificate e completate, il determinare l'estensione della legge stessa.

Del resto riguardo al numero dei veterinari provinciali, siccome è detto che con la legge sul bilancio ne sarà anno per anno determinato il numero, la Camera avrà sempre mezzo di richiamare ogni anno il Governo ad estendere il servizio a quelle Province alle quali fosse conveniente di farlo.

Adunque io riconosco che esiste una certa elasticità nelle frasi sopraccennate ma, ripeto, ho dovuto ricorrere a questo mezzo perchè se avessi dovuto fare eseguire prima

una statistica esatta del bestiame, sarebbe passato qualche anno prima che si venisse ad un provvedimento concreto.

Voce a destra. La faccia adesso.

Giolitti, *ministro dell'interno*. Questo sì: quello che ora facciamo è un primo passo per disciplinare questa materia e, lo ripeto, io mi sono limitato a fare ciò che era assolutamente urgente. Il Governo perciò dovrà continuare a studiare questo argomento e completare le disposizioni che regolano così importante materia; ciò che si potrà fare anche col regolamento.

L'onorevole Materi e l'onorevole Gianturco mi hanno fatta una raccomandazione speciale riguardo alla cura di una malattia del bestiame suino. Come essi ricordarono si tratta di una malattia che si è manifestata quest'anno per la prima volta, e questa circostanza spiega come il Governo non abbia ancora potuto studiarne a fondo la cura...

Una voce. Nel Mezzogiorno.

Giolitti, *ministro dell'interno*. Sì, lo ricordo; aggiungo anzi che, essendo giunta notizia al Ministero dell'interno di questa malattia e dei gravi danni che recava a quelle Province, si sono disposti gli studi necessari, ma il Ministero dell'interno fino ad oggi manca del personale veterinario che abbia attitudini speciali, come dovrebbe essere, per recarsi sul luogo a studiare la malattia. In questa legge appunto è stabilito di istituire due posti di ispettori centrali veterinari i quali avranno l'ufficio di studiare sui luoghi le malattie che si manifestano.

Aggiungo che io prendo l'impegno di far studiare dalla Direzione generale di sanità e dai laboratori nostri i sieri curativi che sono stati in altre parti di Europa messi in circolazione e di fare esaminare con esperimenti pratici quale sia la loro efficacia.

L'onorevole Cottafavi vorrebbe che si provvedesse a riguardo del servizio veterinario più efficacemente di quello che si sia fatto in passato riguardo ai medici provinciali disponendo che questi funzionari risiedano stabilmente nella Provincia nella quale si trovano.

Il fatto che alcune Province non hanno medico provinciale che vi risieda stabilmente ha la sua spiegazione nella circostanza di fatto che nel bilancio non esiste la somma per pagare 69 medici provinciali: quindi per necessità essendo il numero dei medici provinciali inferiore a quello delle

Province, si dovettero in molti casi assegnare due Province ad un solo medico.

Ma l'onorevole Cottafavi sa che ora si provvede ad estendere questo servizio ed il giorno in cui avremo 69 medici provinciali ciascuno di essi resterà nella provincia che gli verrà assegnata.

Non nego che in molti casi sorga la necessità, per certi studi speciali, di cercare persone che abbiano speciale competenza in materia ed allora si manda anche il medico provinciale di una data provincia in missione in un'altra. Ma questo si verifica nell'interesse generale del servizio della pubblica sanità e credo che l'onorevole Cottafavi lo ammetterà...

Cottafavi. È un caso eccezionale.

Giolitti, *ministro dell'interno*... tanto più che essendo cosa di carattere eccezionale non reca danno al servizio.

Viene ora la questione sulla quale hanno parlato principalmente gli onorevoli Chimienti e Romanin Jacur, cioè la questione se i veterinari debbano o no dipendere dai medici provinciali. Qui io ho un'opinione fissa in questo senso: che la dipendenza del veterinario dal medico sia una necessità per il regolare andamento del servizio sanitario. Non è possibile perfetto accordo quando vi sono due persone di autorità uguale che tutte e due si occupano della stessa cosa. Evidentemente bisogna o mettere il medico alla dipendenza del veterinario o viceversa; se si lasciano indipendenti raramente avremo l'accordo; questo è sicuro soltanto quando l'uno comanda e l'altro obbedisce.

E siccome ci sono delle malattie degli animali che si propagano agli uomini, io preferisco che la direzione del servizio venga affidata a colui che cura gli uomini.

Una voce. È giusto!

Giolitti, *ministro dell'interno*... perchè per quanto sia importante la sanità del bestiame, ritengo sia più importante ancora la sanità degli uomini. (*Si ride*).

Creda pure l'onorevole Chimienti che l'aver due autorità, parallele, che si occupino di un servizio nel quale si devono incontrare ogni momento è il vero modo di creare dei conflitti.

Chimienti. È il prefetto che deve fondere le due volontà.

Giolitti, *ministro dell'interno*. Il prefetto è un amministratore, non è un tecnico e della materia tecnica ne sa quanto ne so io. Io per esempio dichiaro che non sarei in grado di dire in qual modo si deve combattere il carbonchio perchè non si estenda agli

uomini. Ora perchè devo mettere due tecnici alla dipendenza esclusiva di un' incompetente e incaricare un amministratore di dare istruzioni di carattere tecnico? Preferisco che ci sia un tecnico competente il quale comandi ed un altro tecnico che eseguisca.

Ritenga l'onorevole Chimienti che questo è il modo più sicuro di mantenere la disciplina.

Del resto poi, se praticamente si vedrà che questo produca dei gravi inconvenienti, saremo sempre in tempo a rimediare; ma un primo impianto di questo servizio veterinario è bene che cominci sotto la direzione dei medici provinciali, che già se ne sono occupati indirettamente e che hanno mezzo di conoscere meglio di quello che non conosca un funzionario amministrativo come utilmente il servizio si possa organizzare.

Io credo con questo di aver risposto molto brevemente a tutti.

Materi. C'è un'altra raccomandazione che ho fatto io, ma Ella non c'era ancora alla Camera.

Giolitti, ministro dell'interno. Allora mi rimetto a ciò che dirà il relatore.

Materi. È la questione della spesa perchè con questa legge si mette tutto a carico delle Provincie il mantenimento del veterinario provinciale.

Giolitti, ministro dell'interno. Ah, ora ricordo la raccomandazione che ha fatto l'onorevole Materi.

Io premetto che tutti indistintamente i disegni di legge stati presentati su questa materia avevano questa disposizione. L'onorevole Materi poi ammetterà che la Provincia la quale trae le sue risorse dalla sovrimposta sui terreni, è precisamente l'ente che rappresenta più direttamente gli interessi dell'agricoltura. Il mettere tutta la spesa a carico dello Stato non sarebbe equo, perchè ci sono delle provincie in cui questo servizio assolutamente non ha importanza alcuna, come ad esempio nella provincia di Livorno.

Ora che la Provincia concorra alle spese del veterinario provinciale, il quale serve direttamente agli interessi dei proprietari fondiari, credo sia cosa consona a tutto il nostro sistema finanziario.

Materi. Questo lo ammetto, ma la seconda parte che riguarda il rimborso ai proprietari è quella più importante.

Celli, relatore. È poco.

Materi. Non è poco.

Presidente. Non facciamo conversazioni!

Giolitti, ministro dell'interno. Si tratta sempre di interessi dell'agricoltura, interessi pecuniari dei proprietari di terreni.

Ora che questi proprietari di terreno, che hanno un interesse pecuniario in questa questione, concorrano alla spesa e non l'addossino a tutte le altre classi di contribuenti, mi pare cosa giusta.

Io capisco che si potrebbe attuare un sistema di finanza tutto diverso da quello che abbiamo noi, ed avere solamente spese di Stato, a cui provvede lo Stato, spese delle Provincie a cui provvedano le Provincie, spese dei Comuni, a cui provvedono i Comuni; questo potrebbe essere logico. Ed io dico che, se si dovesse fare uno studio di questo genere, di restringere cioè tutti i contributi di parecchi enti in una spesa sola, ci starei; ma allora le spese delle quali ora parliamo si dovrebbero mettere esclusivamente a carico delle Provincie, perchè nessuno può negare che si tratta di un interesse che tocca specialmente ai proprietari di terreni.

Dato il sistema che abbiamo ora, di fare contribuire in parte lo Stato ed in parte gli altri enti locali, credo che il contributo della Provincia in una metà di queste spese non si possa considerare come contrario a tutto il nostro sistema di ripartizione degli oneri pubblici fra i diversi enti e lo Stato.

Ad ogni modo, questa è una questione speciale, la quale non tocca il fondamento della legge, ed io mi limito a raccomandare alla Camera che voglia approvare, più prontamente che potrà, questa legge, la quale, lo ripeto, segna un primo passo.

Molti altri ne dovremo fare in seguito, e li faremo, a misura che l'esperienza ci avrà indicato quali siano le lacune, alle quali è più urgente provvedere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Celli, relatore. Dopo l'esauriente risposta data dall'onorevole ministro dell'interno, a me rimane poco a dire come relatore di questo disegno di legge. Non mi rimane cioè che rispondere brevemente ad alcune osservazioni, dirò così, tecniche dei colleghi che hanno preso parte a questa discussione.

L'onorevole Malvezzi ha richiamato l'attenzione della Camera sopra un argomento doloroso che intacca il decoro del nostro Paese, come la malafede, purtroppo in uso, nella contrattazione non solo del bestiame, ma anche di altri generi agricoli. Egli ha perfettamente ragione e credo che nessuno in questa Camera non possa non associarsi

a lui. E se domani il Governo o l'iniziativa parlamentare ci proponessero qualche cosa in proposito, tutti saremmo pronti a votarla.

Ma l'onorevole Malvezzi comprende benissimo che oggi noi non possiamo far nulla, perchè siamo in presenza di una piccola legge sanitaria, nella quale ci preoccupiamo soltanto dell'interesse igienico e nientemeno, anche l'interesse economico, che domina tutto il servizio zoiatrico, lasciamo in seconda linea.

Ella comprende, dunque, che noi possiamo associarci di gran cuore alle sue nobili parole, ma non possiamo fare oggi nulla di concreto.

Alle osservazioni dei colleghi Chimienti, Cottafavi e Malvezzi, intorno alla dizione un po' vaga degli articoli relativi all'obbligatorietà del servizio zoiatrico nei Comuni e nelle Provincie, debbo osservare che la Commissione ha cercato di renderla un poco meno vaga; ma non ha potuto fare di più perchè ci siamo trovati nelle stesse difficoltà dette dall'onorevole ministro dell'interno.

Noi non abbiamo statistiche esatte dell'industria animale e quindi non possiamo ora essere più precisi nell'indicare la portata del nuovo ordinamento, ed anzi una delle prime cose che dovrà fare il servizio zoiatrico sarà che appena si verrà rinnovando avrà a darci la base di fatti secondo i quali dovrà diffondersi nelle Provincie e nei Comuni.

Ma simili criteri più concreti potranno essere meglio esplicitati nel regolamento per l'esecuzione di questa legge.

L'onorevole Materi ha richiamata l'attenzione dell'onorevole ministro e della Camera sopra una questione economica grave. L'onorevole ministro dell'interno gli ha già risposto ed io, come relatore non ho nulla da aggiungere. Ma vorrei aggiungere una parola che tolga all'onorevole Materi un timore eccessivo. Egli crede che l'onere, che verrà alle Provincie in seguito al pagamento della metà dell'indennità, nel caso della distruzione degli animali infetti, debba essere molto grave. Ora, effettivamente, questo principio dell'indennità da pagarsi ai proprietari per l'abbattimento del bestiame capace di diffondere malattie è messo più pro-forma e per salvare il principio stesso che in una legge simile non poteva mancare. Le malattie per le quali si dovrà dare l'indennità sono tre sole: la peste bovina che per fortuna da noi non esiste... (*Interruzioni*).

Dai Paesi civili è bandita da molto tempo. Una voce. Nell'Eritrea c'è.

Celli, relatore. Se c'è nell'Eritrea, non ne abbiamo da temere in Italia.

E poi la bronco-polmonite contagiosa che pure è una malattia molto rara, e finalmente la morva...

(*Interruzione del deputato Materi*).

No, onorevole Materi, Ella forse crede che si debba dare l'indennità per tutte le altre malattie del bestiame?

Gianturco. E per le altre malattie?

Celli, relatore. Non si può dare l'indennità per tutte, perchè non sappiamo neppure quale onere ne verrebbe al bilancio. Noi ci siamo trovati nella solita difficoltà di non poterlo valutare neppure approssimativamente.

Il Comitato fiorentino d'igiene, per esempio, domandava alla vostra Commissione che si stabilisse l'indennità anche per tutti gli animali tubercolosi che debbano distruggersi perchè attentano la salute dell'uomo. Ebbene, noi non abbiamo potuto rispondere di sì perchè ci manca la statistica sanitaria delle malattie del bestiame, e credo nessun Governo, nessun ministro del tesoro, potrebbe prendere l'impegno di pagare delle indennità senza un limite prevedibile, e peggio poi per tutte le malattie del bestiame che si diffondono nel nostro Paese, non sapendo a che punto potrebbe salire l'onere finanziario. (*Interruzioni*).

Ma, signori miei, ci vorrebbe una Camera diversa dalla nostra. Sapete quello che successe in Francia quando il ministro Méline propose l'indennità per l'abbattimento del bestiame tubercoloso? Egli proponeva 300 mila franchi e la Camera approvò un milione. Io domando se vi sentite capaci di far questo.

Ad ogni modo, questo esula dall'opera della vostra Commissione.

Noi, in questa legge, desiderammo stabilisse l'indennità per tre determinate malattie, tanto per salvare un principio che c'è in ogni buona legge zoiatrica di ogni paese.

Quando avremo le statistiche esatte delle epizoozie, vedremo quale onere verrebbe al bilancio estendendo questo principio.

Del resto, il giorno in cui l'onorevole Materi o altri colleghi vorranno proporre di estendere questo principio, io sarò con loro.

Giolitti, ministro dell'interno. Io no. (*ilarità*).

Celli relatore. Anche dell'altra questione sollevata dall'onorevole Materi, circa ai cer-

tificati sanitari per i traslochi di bestiame da una Provincia all'altra o da un Comune all'altro, noi ci siamo preoccupati, ed abbiamo proposto, come l'onorevole Materi sa, all'articolo 2 una modificazione e un'aggiunta. Noi, cioè, riteniamo che questo servizio zootattico debba essere più regionale che è possibile, e perciò noi proponiamo di assegnare al Consiglio provinciale una funzione che finora non ha avuta; quella cioè di dettare esso le norme di un regolamento locale, che sentito il Consiglio provinciale sanitario e sentita la Giunta amministrativa dovrà essere approvato dal prefetto. Così dovrà farsi per ciascuna Provincia e magari anche regione per regione. Perciò l'onorevole Materi ed i suoi colleghi della provincia di Potenza potranno benissimo determinare essi medesimi le norme regolamentari ed eliminare così quegli inconvenienti che egli ha lamentato.

Io mi associo poi di tutto cuore alle raccomandazioni fatte dall'onorevole Gianturco e dall'onorevole Materi perchè il ministro faccia studiare la questione dei vaccini delle malattie del bestiame. L'onorevole ministro ha promesso di farlo. Ma io aggiungo un'altra raccomandazione, cioè che quando l'onorevole ministro avrà da questa legge nuovi mezzi finanziari a sua disposizione nei bene impiantati e bene diretti laboratori della sanità stabilisca una stazione di studio delle malattie del bestiame.

Conosciamo ancora poco sulle cause di parecchie malattie animali, e quella stessa malattia dei suini di cui ha parlato l'onorevole Materi non è del tutto conosciuta; certo ci sono molte varietà di peste suina. Quindi io raccomando al ministro di far studiare non solo i vaccini ma anche le cause di parecchie malattie del bestiame.

L'onorevole ministro ha risposto già agli onorevoli Chimienti e Romanin intorno alla vessata questione della dipendenza del veterinario provinciale dal medico provinciale. Tutti della Commissione, tranne uno solo, siamo d'accordo in questo.

Chimienti. Chi era contrario?

Brunialti. Io sono contrarissimo.

Celli, relatore. Ma noi ci siamo fatti questo ragionamento: se domani questo servizio ritornasse, come fu per breve tempo, alla dipendenza del Ministero di agricoltura e commercio, allora certamente si dovrebbe organizzare tutta una magistratura veterinaria autonoma da quella medica, e quindi allora il veterinario provinciale nel suo campo non

solo sanitario ma, più anche secondo me, nel suo campo zootecnico, e quindi economico, sarebbe il consulente diretto a lato del prefetto, e non dovrebbe dipendere dal medico provinciale.

Ad eliminare però molte difficoltà, che troviamo in questa Camera altre volte, quando non avevamo il piacere di avere con noi l'onorevole Chimienti, il Governo ha trovato un artificio che è stato lodato da tutta la Camera, cioè far passare questa legge sanitaria non più per la porta grande degli interessi agricolo-economici, ma per una piccola porticina, che si è trovata nel capo ottavo della vigente legge sanitaria. Oggi dunque non si tratta che di integrare un capitolo della legge sanitaria, niente altro; e allora, l'onorevole Chimienti lo sa meglio di me, tutta la magistratura sanitaria della nostra legge del 1886 è questa: che al Ministero c'è una direzione medica, nelle Province c'è un medico provinciale, e nei Comuni c'è l'ufficiale sanitario.

Ma già il veterinario, attualmente nei Comuni di una certa importanza, da chi dipende?

Dall'ufficiale sanitario e quindi dal medico. E così vediamo che il servizio sanitario zootattico, in quanto è parte del servizio sanitario generale, procede benissimo nei Comuni anche molto importanti sotto la dipendenza diretta del medico. Ora io credo che lo stesso succederà domani nelle Province, sotto la suprema dipendenza del medico provinciale. E del resto trattandosi di una sola branca e di una branca piccola di tutto il grande servizio sanitario come si può pretendere di volerne fare due servizi autonomi?

Dunque io ritengo che per ora così vada bene, come ritengo che il servizio a questo modo si potrà avviare bene. S'intende che domani quando il servizio sarà sviluppato, quando avrà quell'importanza che dovrà avere, allora si svincolerà, allora ritornerà sotto le paterne ali del Ministero di agricoltura, allora diventerà un servizio d'interesse prevalentemente economico, ed allora i veterinari provinciali potranno certo acquistare quella indipendenza a cui ora aspirano. Intanto facciano del loro meglio per meritarsela.

D'altra parte io devo soggiungere che mi sono un po' raffreddato ne' miei amori, come diceva l'amico Chimienti, verso i veterinari, perchè credo che essi ora abbiano manifestato desiderî eccessivi, quando hanno voluto essere equiparati, anche negli sti-

pendi, al medico provinciale, e quando hanno chiesto che al Ministero dell'interno ci fosse un veterinario capo alla diretta dipendenza del ministro. Tutto questo è per ora una esagerazione e minaccia diventare una diatriba professionale.

Ora noi non facciamo la legge per nessuna professione e per nessun professionista, ma per l'interesse del Paese: ed io sono certo che i veterinari provinciali, così come ora son posti, sapranno far bene il loro dovere e tuteleranno gl'interessi che loro saranno affidati. Son certo che non sciuperanno l'importanza del loro servizio sollevando dissidii, invece che procedendo d'amore e d'accordo col medico provinciale. I dissidii in ogni caso peggiore sarebbero molto più facili, come ha accennato l'onorevole ministro dell'interno, se si mettessero entrambi, il medico e il veterinario provinciale, alla dipendenza diretta del prefetto, che non è tecnico, e fra il sì e il no finirà col non sapere che fare, e quindi col non far nulla.

Quanto all'inconveniente, che ha lamentato l'onorevole Chimienti, relativo all'importazione del bestiame e specialmente dei cavalli dall'Albania nelle Puglie, credo che esso verrà ad essere molto attenuato, anzi credo che scomparirà il giorno in cui sarà nominato il veterinario del porto di Brindisi.

Finora nessun veterinario di porto era stato nominato, ma coi mezzi economici che avremo per l'esecuzione di questa legge sono sicuro che potranno nominarsi anche tutti i veterinari di porto, e così il servizio di importazione del bestiame procederà molto meglio di quello che finora non ha proceduto.

E così mi pare di aver risposto, per la parte che spettava a me, alle osservazioni fatte dai nostri colleghi, che ringrazio della benevolenza con la quale hanno giudicato il disegno di legge e la modesta opera del vostro relatore.

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Procederemo alla discussione degli articoli!

Art. 1.

« Agli articoli 18, 19, 20, 21 e 55 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, sono sostituiti i seguenti.

« Art. 18. Nelle Provincie, nelle quali hanno importanza notevole l'allevamento e il commercio del bestiame, un veterinario provinciale è incaricato della vigilanza zoo-

jatrica sotto la dipendenza del prefetto e del medico provinciale.

« Dove la quantità del bestiame e la estensione della Provincia lo richiedano, il prefetto può incaricare altri veterinari in altri Comuni della Provincia di coadiuvare il veterinario provinciale.

« Nelle Provincie, dove manca il veterinario provinciale, le sue funzioni possono essere affidate provvisoriamente dal Ministero dell'interno al veterinario di una Provincia vicina od anche al veterinario che fa parte del Consiglio provinciale sanitario. »

Presidente. Onorevole relatore, riguardo all'articolo 19 mi pare che sia occorsa una omissione.

Celli, relatore. Sì, manca la parola « provinciali » subito dopo le prime parole: « articolo 19 i veterinari. »

Presidente. Sta bene, allora si rilegga l'articolo 1, nella parte che riguarda l'articolo 19, con questa correzione.

« Art. 19. I veterinari provinciali sono nominati per Decreto Reale, in seguito a concorso per titoli e per esame. Si dividono in tre classi, con gli stipendi di lire 2,500, 3,000, 3,500, senza però che siano loro applicabili le norme dell'articolo 10, 2° comma.

« Il numero dei posti, entro un massimo di uno per Provincia, viene determinato con la legge che approva il bilancio del Ministero dell'interno. »

« Art. 20. I Comuni nei quali esistono notevoli quantità di bestiame e dove la industria zootecnica ha speciale importanza, e parimenti i Comuni che tengono frequenti mercati e fiere periodiche di bestiame, sono obbligati di stipendiare, sia isolatamente sia riuniti in consorzio con altri Comuni vicini, un veterinario municipale. La dichiarazione dell'obbligo è fatta con Decreto del prefetto, su parere motivato del Consiglio sanitario provinciale e della Giunta provinciale amministrativa. »

« Ai veterinari municipali sono applicabili le norme dell'articolo 16 della presente legge e quelle della legge 14 luglio 1898, n. 335, sulla Cassa pensioni a favore dei medici condotti. »

« Art. 21. Mediante appositi veterinari governativi di confine e di porto, nominati dal Ministero dell'interno in seguito a concorso per esame, si provvede alla visita sanitaria degli animali, delle carni e dei prodotti animali (grassi e strutto) che si importano nel Regno, e degli animali che si esportano. — Detti veterinari proibiranno l'in-

gresso nello Stato agli animali affetti da malattie infettive e diffuse o sospetti di esserlo, e alle carni e ai prodotti animali (grassi e strutto) riconosciuti non sani. Proibiranno del pari l'uscita dal Regno agli animali riconosciuti affetti di malattie infettive e diffuse o sospetti di esserlo.

« La visita alla frontiera è soggetta alla percezione di un diritto fisso a carico degli esportatori e degli importatori nella misura stabilita dalla tabella annessa alla presente legge. È fatta eccezione per i soli animali che si importano od esportano per l'alpeggio o per la svernatura, pei quali la visita è gratuita. »

Presidente. A questo punto, onorevole ministro dell'interno, accetta, come si è detto prima, che sia approvata la tabella presentata dalla Commissione?

Giolitti, ministro dell'interno. Accetto.

Presidente. Allora, si legga questa tabella.

INDICAZIONE DEGLI ANIMALI e prodotti di animali	Diritti per la visita sanitaria del bestame che si importa	Diritti per la visita sanitaria del bestame che si esporta
	Lire	Lire
Cavalli per capo.	4. »	2. »
Muli »	2. »	1. »
Asini »	1. »	0.50
Bovini »	2. »	0.50
Pecore e capre »	0.20	0.10
Suini fino a chilogrammi 20 . . .	0.25	0.10
Id. oltre i chilogrammi 20 . . .	0.50	0.10
Carni fresche, conservate, salate o comunque preparate, al quintale.	2. »	»
Grassi e strutto id.	0.50	»

« Art. 55. I veterinari, i proprietari o detentori, a qualunque titolo, di animali domestici, nonché gli albergatori e conduttori di stalle di sosta, devono denunziare immediatamente al sindaco del luogo, dove si verifici, qualunque caso di malattia infettiva diffusiva del bestiame accertata o sospetta, e qualunque caso di morte improvvisa di animale non riferibile a malattia comune già accertata.

« Ai contravventori si applica un'amenda estensibile a 100 lire.

« Sono altresì applicabili alle malattie infettive del bestiame le disposizioni della presente legge dirette ad impedire e limitare la diffusione delle malattie infettive diffuse dell'uomo.

« I contravventori sono puniti con ammenda estensibile a 300 lire.

« Inoltre, nei casi di peste bovina, di pleuropneumonia contagiosa e di morva, il prefetto, previa visita e parere del veterinario provinciale, può, con suo Decreto, ordinare l'abbattimento e la distruzione degli animali, quando ciò sia necessario ad impedire la diffusione della malattia.

« In tali casi ai proprietari è concessa una indennità entro i limiti della metà del valore dell'animale e da non superare mai le lire 300 per ogni capo di bestiame.

« Apposito regolamento, emanato dal Ministero dell'interno, provvederà alla polizia veterinaria, e stabilirà le norme per la concessione dell'indennità anzidetta. »

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianturco.

Gianturco. Poichè credo eccellente questo disegno di legge e non voglio indugiarne l'approvazione proponendo emendamenti, mi limito a richiamare l'attenzione della Camera su una disposizione molto grave contenuta in questo articolo 65. Certo il Ministero e la Commissione hanno fatto bene a ripudiare il principio, per cui lo Stato, quando agisce per ragione di pubblico interesse, non è tenuto a risarcimento, poichè tale principio è troppo assoluto; ma quando il legislatore è venuto a determinare le malattie per cui è concessa una indennità, si è limitato ai casi di peste bovina, di pleuropneumonia e di morva; di malattie, cioè, che colpiscono i buoi e i cavalli; e l'onorevole relatore ci ha dato la ragione di questa enumerazione dicendo che così è stato stabilito perchè queste malattie non ci sono.

Celli, relatore. Una ce ne è!

Gianturco. Sappiamo che queste malattie sono almeno rarissime. Ora questo non costituisce un qualsiasi criterio giuridico. (*Si ride — Commenti*).

Celli, relatore. C'è il criterio finanziario!

Gianturco. Non c'è neanche quello! Quando io, non appagato di questa ragione, ho domandato all'onorevole Celli perchè non fossero state contemplate le altre malattie, egli mi ha risposto che non si poteva prevedere l'onere finanziario, cui si sarebbe andati incontro non essendoci le statistiche. Ora le statistiche, invece, le abbiamo, esse sono contenute nella tabella 1.

E non credo che questa tabella sia un parto della fantasia: non sarà il modello della precisione; ma certo i suoi dati debbono avere una notevole consistenza, poichè ci sono presentati da una Commissione parlamentare.

C'è anche una terza cosa da osservare. È, a parer mio, una vera ingiustizia negare qualsiasi risarcimento ai proprietari di suini e di pecore, quando il bestiame venga abbattuto per ordine del prefetto. E l'ingiustizia è tanto più grande in quanto che, per l'articolo 4, la metà del provento stabilito nella tabella, che abbiamo approvata or ora, è destinata a costituire il fondo di riserva per le epizoozie; e questo provento è formato anche con i contributi dati dai proprietari di pecore e di suini. Ora, se questi contributi servono a risarcire i proprietari danneggiati dalle epizoozie, se essi sono dati anche dai proprietari di pecore e di suini, perchè negare a questi il diritto all'indennità?

Come ho premesso, per non ritardare la approvazione della legge non presento emendamenti. Mi limito a chiedere all'onorevole ministro ed all'onorevole relatore quale sia l'interpretazione da darsi alle parole, che si leggono nell'articolo 4, dove è detto che questo fondo non solo servirà a risarcire i proprietari danneggiati in caso di abbattimento, ma servirà anche a sussidiare i provvedimenti profilattici contro le epizoozie; concetto ripetuto anche alla lettera C. Intendono essi di interpretare restrittivamente questo articolo, limitando il sussidio ai veri e propri provvedimenti profilattici? o credono di interpretarlo più largamente per modo che il Ministero possa (poichè si tratta sempre di misure preventive dirette ad impedire le epizoozie), destinarne una parte per risarcire i proprietari in misura diversa da quella stabilita nell'articolo 55, salvando così il principio dell'indennità? Mi contenterò di una dichiarazione che lasci almeno aperta la via ad una riforma della legislazione, quando le statistiche saranno complete e quando potremo tornare sopra una questione, che, lo ripeto, è molto grave, soprattutto per alcune Provincie del Mezzogiorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Giolitti, ministro dell'interno. Devo confessare che questa disposizione, la quale ammette l'indennità, l'accetto a malincuore, tanto che, mentre i disegni di legge presentati dai miei predecessori portavano la somma a 700 lire, io l'ho ristretta a 300,

perchè non ammetto che una bestia malata di una malattia infettiva possa avere un valore così alto. A me è stato asserito (io non sono tecnico) che le malattie qui indicate siano le più pericolose e che si diffondono con maggiore celerità.

Se l'onorevole Gianturco propone di sopprimere questi due capoversi, accetto volentieri la sua proposta...

Voci. No, no.

Giolitti, ministro dell'interno. ...perchè io non posso in alcun modo, oltre quello che è fatto qui, indebolire il principio dell'articolo 49 della legge sulla sanità pubblica, il quale dice:

« Il ministro dell'interno, quando si sviluppi nel Regno una malattia infettiva, potrà fare ordinanze speciali per la visita e disinfezione delle case, e per l'organizzazione di servizi e soccorso medici e per le precauzioni da adottarsi contro la diffusione della malattia stessa. »

Queste ordinanze sono messe immediatamente in esecuzione e non danno diritto ad alcuna indennità. Ora, io amo esser franco, non posso accettare una interpretazione dell'articolo quarto nel senso che il fondo che si crea con l'articolo in discussione possa darsi come indennità ai proprietari. Che si debba adoperare largamente come aiuto alla profilassi, per impedire la diffusione delle malattie, ciò è perfettamente consono allo spirito della legge, ma che si possa con esso pagare dei danni per mortalità del bestiame, oltre i casi previsti nell'articolo 55, sarebbe una interpretazione che contraddirebbe il testo della legge che stiamo per votare.

Ripeto, la mia tendenza sarebbe di sopprimere per intero questi due capoversi che abbiamo discussi, perciò non posso accettare un impegno di fare di più, la mia tendenza anzi sarebbe di mantenere ferma per tutti i casi la disposizione dell'articolo 49 per il quale si provvede *jure imperii* e non s'indennizza alcuno.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Celli, relatore. Nella relazione ho scritto che la tabella statistica delle epizoozie allegata a questo disegno di legge non rappresenta che appena una piccola parte della verità, perchè col servizio mancante o disorganizzato che abbiamo le denunce della malattie del bestiame, di regola non si fanno. Del resto io convengo che bisogna lasciare la porta aperta al principio delle indennità in caso di abbattimento. E quando domani verrà una proposta d'iniziativa par-

lamentare o del Governo vedremo l'onere che ne verrà al bilancio; ma faccio osservare che neppure le nazioni più ricche, e quelle che hanno una più antica e perfetta legislazione zoiatrica hanno ammesso il principio dell'indennità per qualunque malattia, ma ne hanno fatto sempre un ben determinato elenco, appunto per non assumersi un onere finanziario eccessivo.

Presidente. L'onorevole Gianturco ha facoltà di parlare.

Gianturco. Ho già dichiarato che non propongo alcun emendamento alla legge, perchè sostanzialmente essa mi pare buona. Ma torno a ripetere, che trovo ingiusta l'applicazione, che la Commissione e il Governo hanno fatto, del principio che riconosce il diritto d'indennità. Poichè, qui si stabilisce una grave disuguaglianza fra le condizioni di alcuni proprietari e quelle di altri. Noto poi che il diritto di abbattimento non ha niente a che vedere con il diritto di indennità: il diritto di abbattimento è per tutte le malattie; e invece il diritto all'indennità è per alcune malattie soltanto. Ma, ripeto, non insisto, perchè non dubito che la questione ritornerà alla Camera; e spero presto.

Stelluti-Scala. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha ha facoltà.

Stelluti-Scala. Devo fare un'osservazione all'articolo 1 e al relativo articolo 55. Veramente la Camera mi deve perdonare se vengo ora a fare una osservazione, che avrei dovuto fare in seno della Commissione; ma non fui presente alla seduta della Commissione stessa, quando si trattò di questo articolo.

A me pare pericoloso l'accettare la formula contenuta nell'articolo 55.

Non già che io non consenta nel concetto dell'articolo; ma non consento nella estensione che ad esso si vuol dare. Si dice: « I veterinari, i proprietari o detentori, a qualunque titolo, di animali domestici, non che gli albergatori e conduttori di stalle di sosta, devono denunciare immediatamente al sindaco del luogo, dove si verifici, qualunque caso di malattia infettiva diffusiva del bestiame accertata o sospetta, e qualunque caso di morte improvvisa di animale non riferibile a malattia comune già accertata. Ai contravventori si applica un'ammenda estensibile a 100 lire. »

Ora avviene, permettetemi l'esempio, che, se un somaro, portato con la soma delle frutta al mercato, collocato in una

stalla, d'improvviso è preso da dolori, l'albergatore deve essere responsabile, sotto una minaccia penale, della denuncia del fatto. Capisco quest'obbligo della denuncia magari pel caso di morte, perchè il fatto di una bestia morta improvvisamente nella stalla dà la presunzione che possa essere affetta da una malattia pericolosa agli altri animali. Ma che ne può sapere il conduttore, il proprietario dell'albergo, del carattere della malattia che sorprende la povera bestia che ha ricoverato?

A me pare che si dovrebbe limitare la responsabilità al veterinario, magari al proprietario dell'animale. Se date a questa responsabilità una siffatta estensione, o l'articolo non avrà pratica applicazione, per ragioni di equità, o sarà superfluo, o converrà limitarlo nella sua applicazione.

Credo che faremmo bene a precisare meglio la portata di questa disposizione, la quale, lo ripeto, è giusta se si riferisce al veterinario o al proprietario, il quale, nonostante l'interesse che ha di conservare la sua proprietà, tuttavia deve farsi carico del dovere, che a lui incombe per rispetto al pericolo dell'altrui bestiame, ma non è giusta se applicata ai semplici albergatori: nei nostri paesetti, in una piccola fiera, condannare fino a 100 lire è enorme per siffatta trascuranza.

Non voglio fare la guerra al relatore...

Celli, relatore. Forse non ha letto la relazione!

Stelluti-Scala. L'ho letta! E appunto desidero che il relatore ripeta almeno alla Camera quello che ha scritto nella relazione, affinchè con una specie di interpretazione preventiva si venga a restringere il concetto di questa responsabilità.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Celli, relatore. Soddisfo subito al desiderio dell'onorevole Stelluti-Scala.

Noi anche quando egli era assente dalla nostra Commissione ci siamo preoccupati della gravità di questa disposizione ed abbiamo concluso che nel regolamento si debba precisare la responsabilità dei detentori del bestiame; cioè ogni obbligo di denuncia in questi detentori deve cessare dal momento che interviene il tecnico, il veterinario. E siccome questo servizio veterinario nei Comuni sarà organizzato effettivamente quest'obbligo da parte dei detentori viene ridotto al minimo.

In fondo l'obbligo dei detentori di bestiame sarà di chiamare il tecnico, in ogni

caso sospetto o manifesto di malattia diffusibile e così ogni colpevolezza loro verrà a cessare.

Spero quindi che l'onorevole Stelluti-Scala non vorrà insistere.

Ci siamo del resto preoccupati anche di diminuire le penalità. Quella accennata è la penalità massima, ma vi saranno molti dei casi come quelli cui allude l'onorevole Stelluti-Scala in cui il pretore giudicando con equità potrà anche condannare al minimo della pena.

Presidente. Poichè nessun altro domanda di parlare, e poichè l'onorevole Gianturco non ha presentato alcun emendamento; e l'onorevole Stelluti-Scala non potrebbe nemmeno presentare un emendamento, ma solo potrebbe domandare la divisione nella votazione, pongo in votazione l'articolo primo, con gli allegati relativi e con le modificazioni indicate all'articolo 19.

(È approvato).

Art. 2.

Al comma 1° dell'articolo 60 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, sono aggiunti i seguenti comma:

« Ogni Provincia deve avere un regolamento locale di polizia sanitaria zootattica. A questo regolamento è annessa una tariffa unica dei diritti da pagarsi ai veterinari municipali per la visita del bestiame sui mercati, e per il rilascio dei certificati sanitari del bestiame. Tale tariffa ed il regolamento sono approvati dal prefetto sulla proposta del Consiglio provinciale, intesi il Consiglio sanitario provinciale e la Giunta provinciale amministrativa. »

Le contravvenzioni alle prescrizioni del regolamento locale di polizia sanitaria zootattica, per le quali non siano da questa legge stabilite pene speciali, sono punite con pena pecuniaria estensibile a 50 lire, salvo sempre le pene maggiori sancite dal Codice penale per i reati in esso previsti.

(È approvato).

Art. 3.

Nell'articolo 62 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, è soppressa la lettera b) del 3° comma, ed è aggiunto il comma seguente:

« Sono a carico dello Stato e della Provincia in parti uguali:

a) lo stipendio del veterinario provinciale;

b) le indennità per abbattimento di animali nei casi contemplati dall'articolo 55. »

(È approvato).

Art. 4.

Nel bilancio dell'entrata è iscritta sotto apposito capitolo una somma corrispondente al presuntivo prodotto dei diritti di visita sanitaria e delle ammende stabilite dalla presente legge.

La metà di tali proventi è destinata a costituire il fondo di riserva per le epizootie; al quale scopo, a cura del Ministero del tesoro, l'importo relativo è versato annualmente alla Cassa dei depositi e prestiti come deposito volontario o conto corrente fruttifero. Il fondo serve nei casi di straordinarie eventualità di epizootie, come pure per sopperire ad eventuali deficienze del capitolo dei sussidi per provvedimenti profilattici contro le epizootie, normalmente stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno. I prelevamenti sono fatti con decreti del Ministero del tesoro ed iscritti nel bilancio del Ministero dell'interno in aumento del capitolo anzidetto.

L'altra metà del provento è destinata:

a) al pagamento degli stipendi ai veterinari provinciali per la quota spettante allo Stato, giusta l'articolo 62;

b) al pagamento delle indennità per abbattimento di animali per la quota spettante allo Stato, giusta gli articoli 55 e 62;

c) ai sussidi per provvedimenti profilattici nei casi di epizootie;

d) per aumento al fondo per i sussidi alla istituzione di condotte veterinarie comunali e consorziali.

In corrispondenza a siffatte destinazioni verranno fatti appositi stanziamenti nel bilancio della spesa del Ministero dell'interno.

Credaro. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Credaro. Ho chiesto di parlare, per fare una raccomandazione all'onorevole ministro dell'interno. Con questo articolo, molto saggiamente si vuole aumentare il fondo per i sussidi alla istituzione di condotte veterinarie comunali e consorziali. Questo fondo, però, dovrebbe essere distribuito con un criterio alquanto diverso da quello che si segue presentemente. Presentemente, nel bilancio dell'interno, figurano per questi sussidi 65 mila lire. Orbene, queste si sono permanentemente destinate a determinate località, onde accade che, quando in un Comune o in un mandamento sorge il bisogno di istituire condotte veterinarie comunali o consorziali, si sente rispondere dal Ministero dell'interno, che non ci sono fondi disponibili. Io ritengo che questi fondi deb-

bano essere adoperati allo scopo di stimolare le iniziative locali specialmente quando esse hanno più bisogno di aiuto, cioè al loro nascere.

Inoltre questi sussidi dovrebbero essere distribuiti, prevalentemente, nei Comuni e nei mandamenti ove esiste la piccola proprietà; perchè dove esiste la grande proprietà non c'è bisogno dell'aiuto del Governo. I grandi proprietari hanno mezzi così forti a loro disposizione che possono istituire per proprio conto il servizio veterinario: ma dove sono Province, Comuni, o mandamenti composti di piccoli proprietari, e che hanno pochissimo bestiame, là è necessario che intervenga l'azione del Governo, se si vuole ottenere qualche benefico risultato. (*Benissimo!*)

Presidente. Desidera parlare, onorevole ministro dell'interno?

Giolitti, ministro dell'interno. Ciò che ha asserito l'onorevole Credaro è perfettamente vero: nel bilancio dell'interno c'è una somma destinata a concorrere alla fondazione di condotte veterinarie nei Comuni dove il bisogno è maggiore. Ma naturalmente quando il fondo è esaurito non è più possibile far concessioni perchè l'onorevole Credaro comprenderà che sarebbe molto difficile togliere ad un Comune il sussidio che gli è stato concesso perchè si è scoperto un altro Comune più bisognoso. Il beneficio principale che viene da questo articolo è di avere un altro fondo per aiutare i Comuni che non hanno potuto avere aiuto con le 65 mila lire del bilancio dell'interno, e si terrà conto principalmente di quei Comuni, nei quali esiste la piccola proprietà. Perchè realmente il concorrere alla fondazione di condotte zootriche le quali debbano servire a beneficio di grandi proprietari sarebbe contrario al fine che il Governo si propone ed anche contrario al principio di giustizia: il Ministero dell'interno perciò distribuirà il nuovo fondo principalmente ai Comuni dove esiste la piccola proprietà. (*Benissimo!*)

Presidente. Se nessun altro chiede di parlare pongo a partito l'articolo 4.

(*È approvato.*)

Presidente. Articolo 5.

Art. 5.

« Presso l'ufficio sanitario del Ministero dell'interno sono istituiti due posti di ispettore veterinario con lo stipendio annuo rispettivamente di lire 5,000 e 4,000, ai quali sono affidate le ispezioni ordinarie e stra-

ordinarie sul servizio zoottrico e nei casi di epizootie, oltre le altre attribuzioni determinate dal regolamento di polizia veterinaria. »

(*È approvato.*)

Disposizioni transitorie.

Art. 6.

« Entro il 31 dicembre 1902, il Governo ha facoltà di modificare, con Decreto Reale, la costituzione organica del Consiglio superiore di sanità, dei Consigli sanitari provinciali e della Direzione generale della Sanità pubblica, per conformarli alle nuove esigenze del servizio contemplato dagli articoli precedenti e dal regolamento, da emanarsi a termini dell'articolo 55 della legge sanitaria.

Trascorso detto termine, ogni ulteriore modificazione organica deve farsi per legge.

Fino a che detta modificazione non venga tradotta in atto rimarranno in funzioni il Consiglio superiore ed i Consigli provinciali, quali erano costituiti allo scadere dell'ultimo triennio. »

(*È approvato.*)

Art. 7.

« I veterinari di confine o di porto che al promulgarsi della presente legge prestano il loro ufficio da 3 anni almeno possono essere confermati in ufficio senza alcuna formalità di concorso o di esami. »

Brunialti. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Brunialti. Prima che si chiuda la discussione di questo disegno di legge, io desidero rivolgere all'onorevole ministro dell'interno due raccomandazioni. Io sono ben lieto che questa legge giunga finalmente in porto, ed avrei desiderato che vi fosse arrivata anche più presto, quantunque riconosca che il ritardo non derivò nè dall'opera del Governo, nè da quella della Commissione. Siccome però purtroppo questa legge non potrà essere approvata quando il nostro bestiame muoverà quest'anno all'alpeggio, io vorrei vivamente pregare l'onorevole ministro dell'interno di voler dirimere, con provvisorie disposizioni, gli inconvenienti che hanno avuto luogo negli anni precedenti, inconvenienti che nell'ultimo anno sono stati di gran lunga minori, ma che sono stati però sempre abbastanza grandi per recare gravissimo danno ai proprietari di bestiame. Si tratta specialmente di sollecitare, sia con un più numeroso personale, sia con ordini

meno minuti, la possibilità per il bestiame di andare all'alpeggio.

Un'altra raccomandazione faccio pure all'onorevole ministro dell'interno ed è questa: quando sarà stato approvato questo disegno di legge, si rivolga egli al suo collega degli affari esteri per far sì che gli Stati vicini non trovino più pretesti per fare del protezionismo economico con la scusa di fare invece dell'igiene degli animali. Noi vediamo come l'Austria continui a vietare in modo assoluto l'ingresso ai maiali che vanno all'alpeggio nel territorio austriaco o che si vogliono vendere in quello Stato: e questo perchè con il pretesto della vigilanza zoiatrica intende di proteggere i maiali che nascono nel suo territorio stesso.

Io prego l'onorevole ministro dell'interno di voler ottenere dal suo collega degli affari esteri che gli Stati vicini riconoscano i benefici che deriveranno da questa legge; e se, quando questa legge sarà approvata, il nostro bestiame, specialmente per l'alpeggio, non avrà il trattamento a cui ha diritto, il Governo italiano, per tutelare anche la sua dignità, ricorra a quel sistema di rappresaglie che ci potrà dar ragione. *(Benissimo! Bravo!)*

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Giolitti, ministro dell'interno. Assicuro anzitutto l'onorevole Brunialti che, anche prima che questa legge entri in vigore, il Governo farà il possibile per agevolare l'uscita del nostro bestiame che va all'alpeggio nei territori vicini.

Quanto alla seconda sua raccomandazione, ho già dichiarato fin da principio che uno dei fini principali della presente legge è appunto quello di metterci in condizione

di poter far valere presso le Nazioni vicine i nostri diritti riguardo al commercio del bestiame. Finchè non esiste una legge che garantisca provvedimenti seri in caso di epizoozia, riesce molto difficile dare una risposta efficace alle potenze che muovono delle osservazioni sulla salubrità del bestiame che i nostri esportatori vogliono introdurre nel loro territorio.

Io posso aggiungere anzi che essendosi in quest'anno presi da noi in via amministrativa dei provvedimenti più efficaci riguardo alla cura del bestiame sulla frontiera orientale d'Italia, abbiamo incontrate minori difficoltà che negli anni scorsi.

Ad ogni modo l'onorevole Brunialti può essere certo che il Governo farà il suo dovere per tutelare il commercio del bestiame.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni pongo a partito l'articolo settimo ed ultimo di questa legge.

(È approvato).

Nella seduta pomeridiana si procederà alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Secondo l'ordine del giorno di questa mattina rimarrebbe ancora a discutersi il disegno di legge per « Assegnazione termine perentorio per la presentazione di obbligazioni del prestito Bevilacqua La Masa al cambio, al rimborso e al premio » ma non essendo presente l'onorevole relatore, la discussione ne viene differita ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'Ufficio di Revisione
